



CITTÀ DI PALESTRINA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA

Registro Generale
N° 63 del 16/05/2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELL'ABBANDONO E DELL'INCURIA DI APPEZZAMENTI/LOTTI DI TERRENI - OBBLIGO DI PULIZIA DEI TERRENI PRIVATI, CUNETTE, FRONTI STRADALI E FABBRICATI FRONTISTI IN ZONE URBANE ED EXTRAURBANE - 2025

Vice sindaco
emiliano fatello / ArubaPEC S.p.A.

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELL'ABBANDONO E DELL'INCURIA DI APPEZZAMENTI/LOTTI DI TERRENI - OBBLIGO DI PULIZIA DEI TERRENI PRIVATI, CUNETTE, FRONTI STRADALI E FABBRICATI FRONTISTI IN ZONE URBANE ED EXTRAURBANE - 2025

PREMESSO che la particolare conformazione del territorio Comunale determina un continuo e consistente spontaneo sviluppo della vegetazione, che interessa porzioni di terreni confinanti con le varie strade del territorio comunale;

PREMESSO che ai bordi delle strade del territorio Comunale, insiste una copiosa presenza di piante e siepi che protendono rami, tronchi e foglie verso le carreggiate, talvolta invadendole, creando ostacolo alla visibilità ed al regolare transito di veicoli (soprattutto scuolabus ed autobus), pertanto tale situazione costituisce una limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e ad uso pubblico, compromettendo la regolare circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento, cui sovente è interessato il territorio Comunale;

PREMESSO che i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno del centro urbano con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi e di animali nocivi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni e che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

PREMESSO che la presenza di rifiuti di vario genere, oltre alle sterpaglie e all'accumulo di materiale vegetale, offre di fatto rifugio e costituisce un potenziale ricettacolo per la proliferazione di rettili, roditori, insetti alati, striscianti, ecc;

DATO ATTO che l'omessa o difettosa manutenzione dei terreni e degli stessi canali di scolo, posti nei pressi delle sedi stradali hanno portato a produrre fenomeni di ostruzione dei canali stessi e la conseguente fuoriuscita di acqua, fango e terriccio, soprattutto in occasione di precipitazioni tale da invadere le strade provinciali, comunali, vicinali e ad uso pubblico;

RILEVATO che l'abbandono o la mancata rimozione di rifiuti posti nei suddetti luoghi di proprietà privata (spesso non recintati ed individuabili al momento solo catastalmente) fronteggianti le strade o le aree verdi all'interno del territorio Comunale,, concorrono ad innalzare il livello del rischio di pericolo descritto;

CONSIDERATO che tali possibili pericoli, aumentano in misura direttamente esponenziale, durante la stagione primaverile e estiva;

OSSERVATO che tutti i proprietari dei terreni limitrofi le strade pubbliche, private e ad uso pubblico, nel territorio del Comune di Palestrina hanno l'obbligo di provvedere al taglio delle siepi e rami che protendono sulle fasce di rispetto e sul ciglio stradale, che limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta funzionalità delle strade;

RAVVISATA la necessità, nel pubblico interesse, oltre che per ragioni connesse alla tutela del decoro urbano, di provvedere con urgenza al taglio ed alla rimozione delle piante cadute o pericolanti che si protendono e/o invadono le sedi viarie e le aree ad uso pubblico del territorio comunale o che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità e siano regolate le siepi vive e siano tagliati i rami delle piante che si protendono, in modo da non restringere o danneggiare le sedi stradali e prevenire fenomeni di autocombustione e inconvenienti di carattere igienico-sanitario,

RAVVISATA inoltre, per le medesime motivazioni individuate nel capoverso che precede, la necessità che i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade comunali siano conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;

RICHIAMATO l'articolo 29 del D.lgs. 30.4.1992, n. 285 il quale prevede che:

1. *“I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.*

2. *Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.*

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo V";

RICHIAMATO inoltre, l'articolo 30 del D.lgs. 30.4.1992 n. 285 il quale prevede al comma 1 che i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze e al comma 4 che per l'inosservanza di tale obbligo sia applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596;

RICHIAMATO l'articolo 31 del D.lgs. 30.4.1992 n. 285 per il quale:

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

VISTO l'art. 7 bis del Dlgs 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il Dlgs 285/1992 "Codice della Strada" 30 aprile 1992 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 6commi 1, 2, 4, articoli 7, 29, 30 e 31 del D.Lgs 30.4.92, n. 285, alla luce del disposto del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.93, n. 495;

VISTO il Dlgs 152/2006 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L. 241/1990

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO l'art.50 del D.Lgs. n.267/2000;

ORDINA

Nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti,

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi le strade pubbliche del territorio del Comune di Palestrina, i conduttori dei fondi e chi per essi siano obbligati con effetto immediato e fino al 30 ottobre 2025

1. di provvedere, ai seguenti interventi:

- sfalcio, taglio di erbacce, arbusti e piante selvatiche cresciute sulle rispettive aree private confinanti con le suddette strade;
- potatura delle piante e regolazione delle siepi poste in prossimità delle suddette strade;
- potatura delle piante, anche di alto fusto, poste in prossimità delle suddette strade e recisione dei rami di esse che sporgano su queste ultime e che costituiscano, per lo stato in cui si trovano, fonte di pericolo per la viabilità o comunque impediscano la visibilità della segnaletica stradale posta sul tratto stradale interessato;
- raccolta di erbacce, rami, foglie, caduti e depositatisi nelle predette aree in prossimità delle strade in questione o direttamente sul piano stradale;
- taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle strade suddette;
- raccolta dei rifiuti posti nelle predette aree in prossimità delle suddette strade;
- pulizia e manutenzione dei canali di scolo, irrigazione, raccolta e deflusso delle acque, posti in prossimità delle strade in questione;
- manutenzione delle ripe dei fondi laterali alla sede stradale;
- smaltimento dei materiali vegetali e di rifiuto evitando il loro accatastamento nel terreno;

2. di rimuovere dalle strade medesime per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto a qualsiasi titolo, le pietre ed i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scolli o delle scoline che affluiscono nei fossi, o nelle cunette antistanti alle

strade stesse e che le operazioni di potatura e pulizia, debbano in ogni caso essere eseguite in ogni epoca in cui esse siano necessarie;

3. di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta, per tutta la loro lunghezza ed altezza, nonché ad eseguire qualsiasi altro intervento necessario al fine di non compromettere l'incolumità pubblica e di non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;

AVVERTE

Ai contravventori dei punti 1., 2., 3., della presente Ordinanza, sarà applicata, ai sensi degli articoli 29 e 31 del D.lgs. 30.4.1992, n. 285, una sanzione amministrativa da Euro 159 a 629 con la riserva da parte dell'Amministrazione comunale di avviare l'esecuzione d'ufficio con addebito di spesa a carico del singolo individuato inadempiente;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Palestrina, sia diffusa dall'URP comunale e affissa nei punti principali del territorio comunale.

DISPONE altresì

che la presente Ordinanza venga trasmessa alle seguenti Autorità::

- Questura ;
- Comando Compagnia Carabinieri di Palestrina;
- Comando Carabinieri Forestali — Sezione di Palestrina;
- Comando Polizia Locale — sede;

INCARICA

Il settore extradipartimentale di Polizia locale di Palestrina di vigilare e controllare in merito all'esecuzione della predetta Ordinanza adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

COMUNICA

che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione al TAR competente o entro 120 giorni dalla sua pubblicazione ricorso straordinario al Capo dello Stato.